SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 aprile 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97A3034

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 7 marzo 1997, n. 110.

Regolamento recante approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, della legge 20 novembre 1995, n. 490;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'emanazione del nuovo statuto;

Ritenuto che lo statuto deve essere adeguato alle osservazioni di cui al parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996, nonché ai rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 5 marzo 1997;

Sentito il Consiglio dei Ministri nelle riunioni del 6 febbraio 1997 e 7 marzo 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 marzo 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 104

ALLEGATO

NUOVO STATUTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Costituzione e principi fondamentali

1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è costituita in conformità alle leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali attinenti la materia relativa alla Croce rossa recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi fondamentali:

a) *umanità:* nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia. La Croce rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperaziope e la pace duratura fra tutti i popoli;

b) *imparzialità:* opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica;

c) *neutralità:* si astiene dal partecipiare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso;

d) *indipendenza:* la Croce rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attività in aderenza ai suoi principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano;

e) *volontarietà:* la Croce rossa è un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico;

f) *unità:* nel territorio nazionale non vi può essere che una sola Associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio;

g) *universalità:* la Croce rossa italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Croce rossa, in seno alla quale tutte le Società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente.

2. L'Associazione italiana della Croce rossa è sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Compiti

1. Sono compiti della Croce rossa italiana:

a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi è predeterminata in tempo di pace dal Ministero della difesa, ferme restando le competenze degli organi del Servizio sanitario nazionale;

b) organizzare e svolgere in tempo di pace servizio di assistenza socio-sanitario in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c) concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;

d) concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato o assegnato e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

e) nel rispetto delle norme poste dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, promuovere la donazione del sangue, organizzare i donatori volontari, collaborare con le proprie strutture alle attività trasfusionali del Servizio sanitario nazionale, anche costituendo idonee scorte di sangue e di emoderivati;

f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria;

g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce rossa; diffondere fra i giovanissimi. anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce rossa;

h) diffondere e promuovere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale;

i) collaborare con le società di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa;

l) adempiere a quanto commesso dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi di Croce rossa alle società nazionali di Croce rossa;

m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.

Art. 3.

Servizi delegati

1. La Croce rossa italiana può essere delegata mediante convezione a gestire con la propria organizzazione il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; può inoltre essere delegata mediante concessione dallo Stato, dalle regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purché compatibili con i suoi fini istituzionali.

Art. 4.

Preparazione del personale

1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale, anche mediante proprie scuole, ivi comprese quelle già riconosciute.

2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale può stipulare convenzioni con le regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università, altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.

Art. 5.

Natura giuridica - Sede e durata

1. L'Associazione italiana della Croce rossa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata e sede legale in Roma; il suo scioglimento pùo essere determinato solo per legge.

Art. 6.

Personale civile

1. Il personale civile dipendente della Croce rossa italiana è disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7.

Emblema

1. La Croce rossa italiana ha per emblema il segno della croce formata da due bande rosse in campo bianco, una verticale ed una orizzontale di uguale misura che si intersecano tra loro al centro formando cinque quadrati equilateri.

2. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce rossa si applica la legge 30 giugno 1912, n. 740.

Art. 8.

Celebrazioni della Croce rossa italiana

1. L'Associazione italiana della Croce rossa celebra ogni anno la giornata mondiale di Croce rossa l'8 maggio e l'anniversario della sua fondazione il 15 giugno.

Art. 9.

Categorie di soci

1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:

a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce rossa, versano la quota sociale annuale;

b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente di cui al successio articolo 12, un'attività in favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale;

c) soci benemeriti: persone, fisiche o giuridiche, che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce rossa italiana;

d) soci onorari: persone, fisiche o giuridiche, che si siano distinte per eccezionali meriti, in campo sociosanitario o umanitario.

Art. 10.

Ammissione e decadenza dei soci

1. L'ammissione dei soci ordinari e soci attivi nelle rispettive categorie e la verifica annuale della conservazione dei requisiti sono demandate al consiglio direttivo del comitato provinciale, ovvero, ove esistente, del comitato locale, su proposta dell'organo responsabile di ciascuna componente.

2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio onorario è competente il Consiglio direttivo nazionale.

3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale.

4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo regionale competente per territorio.

5. Il socio radiato può fare appello al consiglio direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere definitivo.

Art. 11.

Gratuità e incompatibilità

1. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite ed incompatibili con incarichi retribuiti dall'Associazione stessa.

2. Sono rimborsabili le spese documentate sostenute per l'espletamento delle rispettive cariche.

3. Le cariche dell'Associazione sono incompatibili tra loro, salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto.

Art. 12.

Elettorato

1. Rientrano nella categoria dei soci gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purché in regola con il versamento delle quote associative:

a) Corpo militare;

b) Corpo infermiere volontarie;

c) Comitato nazionale femminile;

d) Volontari del soccorso;

e) Pionieri;

f) Donatori di sangue.

2. Gli appartenenti al Corpo militare non partecipano alle votazioni di cui agli articoli seguenti, in quanto il Corpo è rappresentato nei consigli direttivi ad ogni livello con l'inserimento del proprio rappresentante locale con voto deliberante.

3. Sono ammessi a votare per l'elezione dei membri di cui al comma 1, lettera *g)*, dell'articolo 19 e dei membri di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 35 i soci attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale.

4. Possono essere eletti i soci attivi da almeno tre anni in regola con la quota sociale.

5. È, altresì, titolare di elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 1), lettera *f)*, dell'articolo 19, al comma 5), lettera *c)*, dell'articolo 28 ed al comma 1), lettera *c)*, dell'articolo 35 il personale civile dipendente della Croce rossa italiana che abbia rispettivamente anzianità minima di due e di tre anni di servizio e in regola con le quote sociali.

Art. 13.

Elezioni

1. I componenti elettivi dei comitati provinciali sono eletti dai soci attivi della Croce rossa italiana iscritti nelle rispettive unità.

2. In ogni comitato provinciale sono istituiti, con provvedimento del presidente generale, uno o più uffici elettorali composti da un presidente, due scrutatori e un segretario. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana viene istituito, con le stesse formalità, un ufficio elettorale centrale composto da un presidente, da scegliere fra i componenti della Magistratura o dell'Avvocatura dello Stato in attività di servizio o in quiescenza, sette membri sorteggiati dai distinti organismi degli aventi diritto al voto e da un ufficio di segreteria.

Art. 14.

Servizi ausiliari delle Forze armate

1. L'impiego del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie, servizi ausiliari delle Forze armate, è disposto dal presidente generale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e in conformità a quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

2. L'ordinamento dei Corpi suddetti e le forme di preparazione ed utilizzazione sono disciplinati dalla legge.

3. I vertici del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie debbono provenire dagli stessi.

Art. 15.

Onorificenze e ricompense

1. L'associazione italiana della Croce rossa:

a) conferisce la ricompensa al «merito» istituita nel 1913, destinata a premiare coloro i quali abbiano reso meritevoli servizi all'Associazione con azioni personali o si siano distinti nei servizi in guerra ed in pace;

b) conferisce al personale, sia volontario che dipendente, con 15 o 25 anni di attività. la «Croce di anzianità» rispettivamente di II o I classe;

c) premia con speciali medaglie e «diplomi di benemerenza» chi concorre alle sue necessità finanziarie ed alla promozione dei suoi ideali.

2. Le modalità e le condizioni per il conferimento delle suddette ricompense sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal consiglio direttivo nazionale.

Capo II

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16.

Organi centrali e periferici

1. Sono organi dell'Associazione italiana della Croce rossa:

a) il comitato centrale;

b) i comitati regionali;

c) i comitati provinciali.

Art. 17.

Comitato centrale

1. Il comitato centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti compiti:

a) promuove e coordina l'attività dell'Associazione a livello nazionale ed internazionale;

b) amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le modalità previste dai successivi articoli 23, 36 e 37;

c) indirizza e controlla l'attività svolta dai comitati regionali, surrogandone le funzioni in caso di urgenza o inadempienza.

Art. 18.

Organi del comitato centrale

1. Sono organi del comitato centrale:

a) l'assemblea generale;

b) il consiglio direttivo nazionale;

c) la giunta esecutiva nazionale;

d) il presidente generale;

e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 19.

Assemblea generale

1. L'assemblea generale è composta:

a) dal presidente generale, che la presiede;

b) dal vice presidente generale;

c) dai presidente regionali,

d) dai presidente dei comitati provinciali;

e) dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche dell'Associazione;

f) da cinque rappresentanti eletti dal personale civile dipendente dall'Associazione, che restano in carica quattro anni;

g) da delegati regionali eletti ogni due anni, fra i soci attivi della regione, dal consiglio direttivo o regionale dai consigli direttivi dei comitati provinciali, riuniti a cura del presidente regionale in seduta congiunta in ragione di uno ogni 5.000 soci o frazione superiore della metà più uno e comunque non meno di uno per ogni regione.

2. Sono ammesse deleghe all'interno dell'assemblea in numero massimo di due per ogni componente dell'assemblea.

3. Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione la presenza della metà più uno.

Art. 20.

Compiti dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale:

a) elabora le linee generali di sviluppo delle attività dell'Associazione;

b) elegge il presidente generale;

c) nomina i membri elettivi del consiglio direttivo nazionale;

d) fissa l'ammontare delle quote associative;

e) delibera sulle proposte di modifica dello statuto con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;

f) delibera su tutte le altre questioni che il presidente generale ed il consiglio direttivo nazionale ritengono di sottoporle.

Art. 21.

Sessioni dell'assemblea generale

1. L'assemblea generale si riunisce ogni due anni, in sessione ordinaria, alla data e nel luogo fissato dal consiglio direttivo nazionale.

2. L'assemblea generale si riunisce in sessione straordinaria per iniziativa del consiglio direttivo nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

Art. 22.

Consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale è composto da nove membri eletti dall'assemblea generale nel suo ambito, dai vertici delle componenti volontaristiche di cui al comma 1) dell'articolo 12, da un rappresentante del personale civile dipendente della Croce rossa prescelto dall'assemblea tra i cinque membri di cui alla lettera *f)* dell'articolo 19 e da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro della sanità con la qualifica non inferiore a dirigente, designato dai medesimi.

2. Il consiglio direttivo nazionale, nella sua prima seduta, può cooptare fino a cinque membri scelti per particolari meriti e capacità professionali con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto. Elegge il vice presidente tra i propri componenti, con esclusione dei rappresentanti dei Ministeri.

3. Il consiglio direttivo nazionale è presieduto dal presidente generale che ne fa parte unitamente al vice presidente.

4. Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni.

5. I componenti eletti e cooptati nonché quelli di nomina ministeriale possono essere confermati per una sola volta.

6. Le funzioni di segretario del consiglio direttivo nazionale sono svolte da un funzionario in servizio presso il comitato centrale.

Art. 23.

Compiti del consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale:

a) approva le modifiche dei regolamenti dell'Associazione non regolati da leggi;

b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

c) adotta i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei compiti dell'Associazione in conformità alle linee indicate dall'assemblea generale;

d) nel rispetto degli adempimenti previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, recepisce lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale civile, derivante da contratti collettivi nazionali di lavoro; delibera l'ordinamento dei servizi e la sua articolazione nonché la pianta organica del personale civile dell'associazione in funzione dei compiti organizzativi di cui all'articolo 2 del presente statuto;

e) in caso di gravi inadempienze pregiudizievoli per l'Associazione e di violazione delle norme statutarie può sciogliere i consigli direttivi regionali e, sentito il parere del competente consiglio direttivo regionale, i consigli direttivi dei comitati provinciali e adottando i provvedimenti conseguenti;

f) amministra il patrimonio dell'Associazione; delibera l'accettazione di lasciti o donazioni e l'investimento delle somme disponibili, l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, la proposizione di azioni e la resistenza in giudizio;

g) delibera sugli altri argomenti previsti dal presente statuto e dai regolamenti;

h) delega la giunta esecutiva nazionale ad assolvere compiti specifici.

2. Per la validità delle adunanze del consiglio direttivo nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

3. Il consiglio direttivo nazionale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed in sessione straordinaria quando ne faccia richiesta il presidente o un terzo dei suoi componenti.

Art. 24.

Giunta esecutiva nazionale

1. La giunta esecutiva nazionale è costituita dal presidente generale, dal vice presidente e da due membri nominati dal consiglio direttivo nazionale nel proprio ambito. La giunta esecutiva nazionale assolve i compiti ad essa affidati dal consiglio direttivo nazionale.

Art. 25.

Presidente generale

1. Il presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

2. Il presidente generale giura fedeltà ai principi di Croce rossa dinnanzi al consiglio direttivo nazionale.

3. Il presidente generale:

a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;

b) convoca e presiede l'assemblea generale, il consiglio direttivo nazionale e la giunta esecutiva nazionale;

c) cura l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea generale, dal consiglio nazionale e dalla giunta esecutiva nazionale;

d) costituisce i consigli direttivi regionali di cui all'articolo 28 del presente statuto;

e) istituisce i comitati provinciali a norma dell'articolo 32 del presente statuto;

f) esercita tutti gli altri poteri conferitigli dal presente statuto e dai regolamenti;

g) mobilita il personale dell'Associazione.

4. Nei casi di urgenza il presidente generale adotta con propria delibera i provvedimenti relativi alla materia di cui alle lettere *e)* e *g)* dell'articolo 23 di competenza del consiglio stesso, per la ratifica nella sua prima adunanza successiva.

5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze armate dello Stato, il presidente generale assume tutti i poteri, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, diventando unico rappresentante dell'Associazione.

6. In occasione di calamità di particolare rilevanza il presidente generale assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'Associazione.

7. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume le funzioni il vice presidente.

Art. 26.

Collegio dei revisori dei conti

1. La nomina, la composizione ed i compiti del collegio dei revisori dei conti sono disciplinati dall'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

Art. 27.

Comitato regionale

1. Il comitato regionale svolge compiti di indirizzo, di coordinamento delle attività della Croce rossa italiana nell'ambito della regione e controlla l'attività dei comitati provinciali.

Art. 28.

Organi del comitato regionale

1. Sono organi del comitato regionale:

a) il presidente regionale;

b) il consiglio direttivo regionale.

2. Il presidente ed il vice presidente sono eletti a maggioranza semplice dal consiglio direttivo regionale.

3. Il presidente convoca il consiglio direttivo di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne presiede le adunanze, provvede all'esecuzione dei deliberati, nonché delle disposizioni impartite dal comitato centrale, cura i rapporti con le autorità regionali e in caso di urgenza, sotto la sua responsabilità, assume i poteri del consiglio nelle materie di cui alle lettere *a)* ed *f)* dell'articolo 29 con propria delibera, con obbligo di sottoporre a ratifica il proprio operato nella prima adunanza del consiglio.

4. In caso di assenza od impedimento del presidente, ne assume le funzioni il vice presidente.

5. Il consiglio direttivo è composto:

a) da membri in numero non superiore a sette, eletti nel proprio seno a maggioranza semplice dai consigli dei comitati provinciali in seduta congiunta;

b) dalle cariche di vertice regionale di ciascuna delle componenti previste dal comma 1 dell'articolo 12;

c) da un rappresentante eletto dal personale civile di ruolo, in servizio nella regione;

d) da un rappresentante designato dall'ente regione;

e) da tre rappresentanti dei soci onorari o benemeriti.

6. Per le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono costituiti due consigli direttivi provinciali composti di massima secondo i criteri indicati nel comma 5.

7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo più uno dei membri.

8. Il direttore regionale, nominato dal presidente generale, partecipa alle sedute con voto consultivo ed adempie alle funzioni di segretario.

9. Il consiglio direttivo del comitato regionale adotta a maggioranza semplice tutti i provvedimenti allo stesso demandati.

Art. 29.

Consiglio direttivo regionale

1. Il consiglio direttivo regionale:

a) propone al comitato centrale interventi e provvedimenti ritenuti necessari in relazione allo svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dallo stesso consiglio esercitato nei confronti dei comitati provinciali;

b) provvede, in ambito regionale, alla formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo sulla base dei dati e dei bilanci presentati dai comitati provinciali;

c) trasmette al comitato centrale i bilanci, corredati da informazioni e dati di carattere statistico e finanziario, anche ai fini di eventuali variazioni in corso di esercizio;

d) invia al comitato centrale, entro il mese di marzo dell'anno successivo, la relazione sull'attività svolta dai comitati provinciali;

e) vigila sull'andamento dell'attività dell'Associazione in ambito regionale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali e riferendone al comitato centrale;

f) provvede agli altri compiti demandati alla sua competenza dalla legge e dai regolamenti o che gli vengano delegati.

2. Il consiglio direttivo regionale, su proposta del presidente, può delegare funzioni a singoli componenti.

Art. 30.

Sede e durata in carica del consiglio direttivo regionale

1. Il consiglio direttivo la sede nel capoluogo di regione o di provincia autonoma e può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, del personale e delle strutture del comitato provinciale sede di capoluogo di regione o di provincia autonoma.

2. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 31.

Centri di mobilitazione

1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il Corpo militare della CRI e per il Corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente generale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito.

Art. 32.

Comitato provinciale

1. Il comitato provinciale, istituito dal presidente generale, promuove e svolge l'attività della Croce rossa italiana nell'ambito della provincia.

Art. 33.

Organi del comitato provinciale

1. Sono organi del comitato provinciale:

a) l'assemblea dei soci attivi;

b) il consiglio direttivo;

c) il presidente del comitato provinciale.

Art. 34.

Assemblea del comitato provinciale

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci attivi residenti nella provincia e si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del comitato provinciale.

2. Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'assemblea è valida quale sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice.

3. L'assemblea si pronuncia sul programma delle attività del comitato provinciale predisposto dal consiglio direttivo, approva il bilancio di previsione predisposto dal consiglio direttivo del comitato provinciale, elegge i membri del consiglio.

Art. 35.

Consiglio direttivo del comitato provinciale

1. Il consiglio direttivo del comitato provinciale è composto:

a) da tre membri eletti dall'assemblea;

b) dal vertice di ogni singola componente volontaria operante nella giurisdizione del comitato provinciale;

c) da un rappresentante eletto dal personale civile di ruolo, in servizio nella provincia;

d) da un rappresentante del comune dove ha sede il comitato;

e) da un funzionario in rappresentanza della competente prefettura;

f) da un socio onorario o benemerito.

2. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente ed il vice presidente.

3. Il consiglio adotta a maggioranza semplice tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione nei limiti della propria competenza ed è, inoltre, titolare delle altre attribuzioni derivanti dal presente statuto e dai regolamenti.

4. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

5. Il presidente convoca e presiede le adunanze del consiglio, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere del consiglio e sugli atti di indirizzo e coordinamento emanati dagli organi a ciò deputati, vigila sul regolare funzionamento dei servizi, cura i rapporti con le autorità provinciali e, in caso di urgenza, assume i poteri del consiglio con obbligo di sottoporre a ratifica il proprio operato nella prima adunanza del consiglio.

6. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume le funzioni il vice presidente.

7. Il funzionamento amministrativo addetto al comitato provinciale assolve le funzioni di direttore provinciale, partecipa alle sedute con parere motivato ed adempie alle funzioni di segretario.

Capo III

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 36.

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Croce rossa italiana, ivi compreso quello attinente al Corpo militare della CRI e al Corpo delle infermiere volontarie — il quale è indisponibile e vincolato all'assolvimento dei servizi dei suddetti Corpi — è unico ed indivisibile ed è destinato all'espletamento dei compiti istituzionali.

2. Sono entrate dell'Associazione:

a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;

b) le quote dei soci;

c) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;

d) donazioni, legati, eredità e lasciti in genere;

e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;

f) i proventi delle attività espletate;

g) i redditi patrimoniali;

h) le sovvenzioni e gli aiuti di istituzioni estere.

Art. 37.

Gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. I comitati regionali e provinciali sono assoggettati alla disciplina vigente per le associazioni di volontariato per la gestione delle entrate di cui al successivo comma 5.

3. La gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce Rossa è unica ed il relativo bilancio di previsione, unitamente al conto consuntivo, è sottoposto all'approvazione del Ministero della sanità, nonché del Ministero della difesa per quanto attiene ai fondi erogati per i servizi ausiliari delle Forze armate.

4. Le entrate derivanti da raccolte di fondi o di oblazioni finalizzate al finanziamento di iniziative specifiche o particolari interventi di soccorso o di assistenza devono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi per i quali sono state acquisite.

5. Le modalità di gestione dei fondi destinati alla realizzazione degli scopi previsti dal precedente comma 4, ispirate a criteri di tempestività nella utilizzazione od erogazione, saranno indicate in un apposito regolamento deliberato dal consiglio direttivo nazionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 38.

Controllo degli atti amministrativi delle unità periferiche della Croce rossa italiana

1. Le deliberazioni dei comitati provinciali sono trasmesse entro dieci giorni al presidente regionale e per conoscenza al presidente generale, il quale le approva o le annulla entro trenta giorni dal ricevimento. Le deliberazioni medesime divengono efficaci ed impegnative per l'Associazione alla data dell'approvazione espressa o tacita a norma del comma 4. La stessa disciplina si applica alle deliberazioni del comitato regionale.

2. L'annullamento può essere pronunciato solo nei casi in cui la deliberazione contenga violazione di legge, di statuto e di regolamenti, ovvero risulti comunque non rispondente agli interessi dell'Associazione.

3. Qualora il presidente generale ritenga di acquisire chiarimenti e deduzioni dell'organo interessato, sospende il provvedimento fino a quando l'organo non abbia corrisposto alla richiesta istruttoria.

4. Nel caso in cui il presidente generale non provveda entro il termine di cui al comma 1, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la deliberazione si intende approvata.

Art. 39.

Disposizioni processuali

1. La Croce rossa italiana può agire in giudizio per la difesa degli interessi rappresentati e può altresì costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi.

2. L'Associazione della Croce rossa italiana può avvalersi della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 40.

Partecipazioni di membri esterni ad organi collegiali

1. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione di membri esterni in organi collegiali, i medesimi organi possono iniziare la propria attività.

Capo IV

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 41.

Prime elezioni

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto sono indette le elezioni dallo stesso previste.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto viene emanato il regolamento elettorale, redatto da apposita commissione presieduta dal commissario straordinario o da un suo delegato e composta da un rappresentante di ogni organismo di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 12, dal direttore generale e da un esperto giuridico.

3. Per le prime elezioni sono soci attivi a tutti gli effetti dell'elettorato attivo e passivo:

il commissario straordinario, i vice commissari straordinari, il direttore generale, i componenti dei consigli direttivi, i commissari delle unità periferiche ed i delegati, in carica alla data di approvazione del presente statuto da almeno un anno.

4. Gli elenchi nominativi dei soci attivi sono predisposti di concerto fra i responsabili regionali delle componenti di cui al comma 1 dell'articolo 12 ed i consigli dei comitati provinciali e sottocomitati, presso i quali detti soci svolgono la loro attività volontaria, ed inviati al comitato centrale non oltre novanta giorni prima della data fissata per le elezioni.

5. Le disposizioni per l'organizzazione delle elezioni sono emanate dal commissario straordinario, sentito l'ufficio elettorale centrale previsto dall'articolo 13 del presente statuto.

Art. 42.

Revisione dei regolamenti concernenti il funzionamento delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.

1. Entro due anni dal suo primo insediamento, il consiglio direttivo del comitato centrale adotta o sottopone a revisione i regolamenti esistenti riguardanti le componenti volontaristiche civili della Croce rossa italiana al fine di armonizzarli con le norme del presente statuto.

1. Per la revisione dei regolamenti riguardanti il Corpo militare della Croce rossa italiana ed il Corpo delle infermiere volontarie, al fine di armonizzarli con le norme del presente statuto, si provvede a norma di legge.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRODI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7 del D.L. 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 (Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria), è il seguente:

«Art. 7. — 1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è sostituito dal seguente:

«1. L'Associazione italiana della Croce rossa ha ad ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici».

1-*bis*. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al primo comma, dopo le parole: «chiusura di ciascun anno finanziario» sono inserite le seguenti: «, anche per ciascuno dei comitati regionali e provinciali.» e dopo le parole: «del conto consuntivo» sono inserite le seguenti: «anche di ciascuno dei comitati regionali e provinciali».

1-*ter*. Il Ministero della sanità, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce rossa predisposta in base alla documentazione inviata annualmente dalla medesima Associazione ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, come modificato dal comma 1-*bis* del presente articolo.

1-*quater*. I trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato alla Associazione italiana della Croce rossa sono disposti previa verifica sulla congruità e sulla trasparenza delle spese sostenute.

2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il controllo della Corte dei conti sulla Croce rossa italiana è esercitato nelle forme di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 559».

— Il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, reca: «Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)».

NOTE ALLO STATUTO

Nota all'art. 1:

— Il R.D. 7 febbraio 1884, n. 1243, reca: «Erezione in corpo morale dell'Associazione italiana della Croce rossa».

Note all'art. 2:

— La legge 27 ottobre 1951, n. 1739, reca: «Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949; *a)* convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; *b)* convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna; *c)* convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare; *d)* convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra».

— Il testo dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), è il seguente:

«Art. 11 *(Strutture operative nazionali del Servizio).* — 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b) le Forze armate;

c) le Forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) i Servizi tecnici nazionali;

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

g) la Croce rossa italiana;

h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

i) le organizzazioni di volontariato;

l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile».

— La legge 4 maggio 1990, n. 107, reca: «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati».

Nota all'art. 6:

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

Nota all'art. 7:

— La legge 30 giugno 1912, n. 740, reca: «Protezione dei feriti e dei malati in guerra e tutela dei segni internazionali di neutralità».

Nota all'art. 14:

— Il testo degli articoli 10 e 11 del citato D.P.R. n. 613/1980, è il seguente:

«Art. 10. — Ai fini dell'assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali, nulla è rinnovato circa la collocazione del corpo militare della C.R.I. ed il corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato nonché circa i poteri e le facoltà, del Ministro della difesa che, di intesa con il Ministro del tesoro, potrà estendere, in quanto applicabili, le norme in vigore sullo stato del personale militare delle Forze armate.

In conformità alla richiamata normativa internazionale, l'Associazione è tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza».

«Art. 11. — Le autorità di vertice dei corpi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'istituzione, il quale nella ipotesi di mobilitazione delle Forze armate assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.

Per la formazione delle infermiere e del personale volontario per il soccorso la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.

Il diploma di infermiera volontaria della C.R.I. è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali.

L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato».

Nota all'art. 23:

— Per il titolo della citata legge n. 70/1975 si veda la nota all'art. 6.

Nota all'art. 25:

— Per il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 613/1980, si veda la nota all'art. 14.

Nota all'art. 26:

— Il testo dell'art. 2, n. 3, lettera *d),* del citato D.P.R. n. 613/1980, è il seguente: «*d)* dal collegio dei revisori dei conti, composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero della difesa e dai relativi membri supplenti».

97G0144

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 aprile 1997.

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382;

Visto l'art. 25, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068;

Decreta:

È approvato il regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 25 ottobre 1995, ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO

REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME PROCEDURALI PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI-RECLAMI DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI.

Art. 1.

Reclami contro i risultati delle elezioni dei consigli dei collegi

1. Ogni iscritto all'albo può proporre al Consiglio nazionale il reclamo di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, contro i risultati delle elezioni tenute nel proprio collegio entro il termine perentorio di dieci giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti.

2. Il reclamo, entro il termine di cui al precedente comma, deve essere depositato nell'ufficio del consiglio che ha effettuato la proclamazione o ad esso inviato mediante plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il reclamo, a cura del ricorrente, deve essere altresì notificato o comunicato mediante plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento agli altri colleghi direttamente interessati ed individuabili sulla base della proclamazione degli eletti. Il Consiglio nazionale, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il reclamo a tali soggetti.

4. Nelle more della decisione sul reclamo, gli atti del consiglio eletto non vengono incisi nella propria validità ed efficacia.

Art. 2.

Ricorsi contro deliberazioni del consiglio del collegio su domanda di iscrizione nell'albo o elenco speciale

1. Il professionista interessato e il procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il consiglio del collegio possono proporre ricorso al Consiglio nazionale contro i provvedimenti di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

2. Il ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, deve essere depositato nell'ufficio del consiglio che ha adottato il provvedimento o ad esso inviato a mezzo plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.

3. Il ricorso può essere proposto, nel termine e con le modalità di cui al comma precedente, anche contro il provvedimento negativo di trasferimento della iscrizione nell'albo della nuova residenza.

4. Qualora il consiglio del collegio non deliberi sulla domanda di iscrizione o di trasferimento entro il termine di giorni novanta dalla proposizione, l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale il quale decide nel merito della domanda.

Art. 3.

Ricorsi contro i provvedimenti di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale

1. Il professionista interessato e il procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il consiglio del collegio possono proporre ricorso al Consiglio nazionale contro il provvedimento di cancellazione dall'albo o dall'elenco.

2. Il ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, deve essere depositato nell'ufficio del consiglio che ha adottato il provvedimento o ad esso inviato a mezzo plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.

3. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 4.

Ricorso contro provvedimenti disciplinari

1. Il professionista interessato ed il procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il consiglio del collegio possono proporre ricorso al Consiglio nazionale contro i provvedimenti disciplinari adottati dal consiglio del collegio.

2. Il ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, deve essere depositato nell'ufficio del consiglio che ha adottato il provvedimento o ad esso inviato a mezzo plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.

3. Il Consiglio nazionale può sospendere — di ufficio o su istanza del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi di cui al precedente comma — l'efficacia del provvedimento disciplinare per gravi ragioni e pericolo nel ritardo.

Art. 5.

Forme e requisiti del ricorso

1. Il ricorso va indirizzato al Consiglio nazionale presso il consiglio del collegio di competenza e deve contenere:

a) il nome, il cognome, nonché la residenza del ricorrente;

b) la indicazione del provvedimento impugnato;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda il ricorso, con le relative conclusioni;

d) la indicazione specifica degli eventuali documenti che si producono;

e) la sottoscrizione del ricorrente.

2. Il ricorso deve essere corredato da una copia autentica dell'estratto della deliberazione impugnata, nonché da due copie conformi del ricorso, della deliberazione impugnata e degli evetuali documenti di cui al comma precedente, da inviarsi rispettivamente al Consiglio nazionale e al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il consiglio del collegio.

3. Il ricorso deve essere corredato anche del pagamento della tassa prevista dall'art. 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti al momento della sua proposizione.

4. Il ricorso, i documenti e tutti gli altri atti del procedimento, avendo per oggetto materia di lavoro autonomo, possono essere redatti in carta semplice.

Art. 6.

Adempimenti dell'ufficio del consiglio del collegio

1. L'ufficio del consiglio del collegio annota a margine del ricorso la data di deposito o di ricevimento del plico che lo contiene e comunica subito, mediante invio di plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, copia del ricorso stesso al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il consiglio del collegio, se il ricorrente è il professionista, o al professionista se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

2. Il ricorso e gli altri atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del consiglio del collegio per i dieci giorni successivi a quello dell'avvenuto deposito o ricevimento del ricorso durante i quali il procuratore della Repubblica, l'interessato se ricorrente è quest'ultimo, il consiglio del collegio e gli altri eventuali soggetti direttamente interessati possono prendere visione degli atti del procedimento, presentare deduzioni ed esibire documenti.

3. Scaduto il termine di cui al comma precedente, l'ufficio del consiglio provvede a trasmettere immediatamente al Consiglio nazionale, nella sede legale in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, il ricorso con la prova della avvenuta comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, con le deduzioni e i documenti di cui al secondo comma, nonché con copia autentica degli atti del procedimento svoltosi avanti al consiglio del collegio. Copia della suddetta documentazione deve altresì essere contestualmente trasmessa all'ufficio relazioni esterne, ricorsi e quesiti del segretariato generale del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.

Art. 7.

Adempimenti del presidente del Consiglio nazionale

1. Il presidente del Consiglio nazionale, dopo aver ricevuto dal funzionario addetto del Ministero di grazia e giustizia il fascicolo del ricorso e tutti gli atti di cui all'art. 5, comma 2, provvede al più presto e, comunque, entro il termine di giorni dieci, alla designazione del consigliere relatore, nonché alla fissazione della seduta per la trattazione nel merito del ricorso.

2. Nello stesso termine di cui al comma precedente, provvede altresì alla nomina, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, del responsabile degli atti del procedimento che, per legge e per il presente regolamento, non sono di competenza del consiglio, individuandolo in un dipendente di livello non inferiore all'ottavo del segretariato generale del Consiglio nazionale.

3. Il responsabile del procedimento assolverà i compiti di istituto negli uffici operativi del consiglio stesso, siti in Roma, via Paisiello n. 24.

Art. 8.

Norme procedurali

1. Le parti hanno facoltà di depositare nell'ufficio del responsabile del procedimento documenti e memorie entro il termine rispettivamente di venti e dieci giorni prima della seduta di trattazione nel merito del ricorso. Le memorie e i documenti devono essere corredate da tre copie conformi, una delle quali sarà a disposizione del procuratore della Repubblica, del professionista o del collegio interessato. La quarta copia è trasmessa alla sede del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali presso il Ministero di grazia e giustizia, per l'inserimento nel fascicolo del ricorso.

2. Il ricorrente ha facoltà di farsi assistere nel procedimento da un collega iscritto all'albo ovvero da un avvocato o procuratore legale munito di mandato *ad hoc*, che può essere conferito anche a margine o in calce al ricorso.

3. Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche e potranno essere tenute anche in sede diversa da quella del Ministero di grazia e giustizia.

4. Il Consiglio nazionale, udita la relazione del consigliere relatore e sentite le parti presenti, pronuncia la decisione, dando lettura del dispositivo a conclusione della seduta.

5. La decisione è deliberata dal consiglio anche a maggioranza nel qual caso, in ipotesi di parità, prevale il voto del presidente.

6. Qualora il consiglio ritenga che per le determinazioni definitive sia necessario che il ricorrente o il consiglio del collegio interessato forniscano chiarimenti su determinati punti o esibiscano atti e documenti, emette ordinanza con la quale assegna alle parti un termine per ottemperare all'adempimento. In caso di inottemperanza, il ricorso viene definitivamente deciso allo stato degli atti.

7. Nel procedimento avanti il Consiglio nazionale, si osservano in quanto applicabili, e in quanto non previste espressamente nel presente regolamento, le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.

Art. 9.

Contenuto, deposito e comunicazione della decisione definitiva

1. La decisione che definisce il ricorso deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto della impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese e anno in cui è pronunciata.

2. Il testo della decisione con la motivazione è depositato nei quarantacinque giorni successivi alla sua deliberazione ed è sottoscritto dal presidente, dal segretario della seduta e dal consigliere estensore.

3. Il responsabile del procedimento provvede alla comunicazione della decisione, a mezzo plico senza busta raccomandato, al ricorrente, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il consiglio del collegio e al consiglio del collegio interessato e ad ogni altro soggetto costituito nel procedimento. La comunicazione contiene anche la indicazione dell'autorità e del termine entro cui proporre eventuale gravame.

4. L'originale delle decisioni resta depositato negli uffici del Consiglio nazionale in via Paisiello, 24.

Art. 10.

Procedimento di trattazione dei reclami avverso i risultati delle elezioni dei consigli dei collegi

1. Quanto disposto dagli articoli 5 e seguenti del presente decreto si applica anche al procedimento per la trattazione dei reclami avverso i risultati delle elezioni dei consigli dei collegi.

Art. 11.

Processo verbale della seduta e suo contenuto

1. Il processo verbale della seduta del Consiglio nazionale è redatto dal segretario che è di volta in volta nominato dal presidente del Consiglio nazionale fra i dipendenti ai quali è stata assegnata la responsabilità dei procedimenti da trattare nella seduta.

2. Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;

b) il nome dei membri del Consiglio nazionale presenti e del segretario della seduta;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;

e) le firme del presidente e del segretario della seduta.

Art. 12.

Durata del procedimento

Tra l'apertura del procedimento e la lettura del dispositivo della decisione definitiva non può trascorrere un termine superiore a novanta giorni.

97A3099

DECRETO 15 aprile 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Acquarone Paola Francesca, nata a Milano il 16 gennaio 1968, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico «diplom-psychologin Univ» rilasciatole dalla Freie Universität di Berlino (RFG) il 14 ottobre 1993 ai fini dell'accesso e esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la sopra indicata signora ha fornito la prova di avere svolto attività professionale riconducibile a quella propria dello «psicologo» per due anni successivi al conseguimento del sopra indicato titolo accademico;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Acquarone Paola Francesca, nata a Milano il 16 gennaio 1968, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico di «diplom-psychologin Univ» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 15 aprile 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A3100

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 aprile 1997.

Aggiornamento delle tabelle contenenti le sostanze stupefacenti e psicotrope e modificazione degli elenchi delle specialità medicinali soggette alle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *e)*, punto 2, e 13, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1977, e successive modificazioni, con il quale venivano approvate le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1992 riportante le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visto il decreto interministeriale 4 dicembre 1996 contenente l'elenco delle specialità medicinali registrate soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale 27 luglio 1992 è aggiunta la seguente sostanza:

TABELLA I

MBDB; chimicamente N-methyl-1(3,4-methylenedioxyphenil)-2-butanamine.

Art. 2.

Gli elenchi delle specialità medicinali di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996 sono così integrati:

TABELLA I

sono aggiunte le seguenti specialità medicinali:

Morfina solfato ... SEVREDOL discoidi;

Fentanyl ... DUROGESIC sistemi transdermici;

TABELLA V

è aggiunta la seguente specialità medicinale:

Diidrocodeina tartrato ... DIIDRODIN compresse a rilascio controllato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1997

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

97A3103

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 1997.

Fissazione della misura, per l'anno 1997, degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte al ruolo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 443, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto l'art. 61, comma 6, lettera *c)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, che pone a carico dei contribuenti il pagamento degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;

Tenuto conto che la media dei tassi in argomento nell'anno 1996 è stata di circa il 12 per cento;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 657 del 1986, espresso nella seduta del giorno 11 febbraio 1997;

Decreta:

Per l'anno 1997, gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 6 per cento, per ogni semestre o frazione di semestre successivo al termine ultimo previsto per il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 1997

Il Ministro: VISCO

97A3082

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 19 febbraio 1997.

Approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'Amministrazione della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 132 del regio decreto 17 novembre 1932, n. 2544, approvativo del regolamento sul servizio sanitario territoriale militare;

Visti gli articoli 6, lettere *v)* e *z)*, e 32, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata la necessità di aggiornare la schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'Amministrazione difesa in modo più rispondente alle moderne acquisizioni scientifiche e alle attuali esigenze operative delle Forze armate italiane;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 gennaio 1995;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'unita schedula delle vaccinazioni da praticare al personale militare dell'Amministrazione difesa, che forma parte integrante del presente decreto.

Con successiva determinazione del Direttore generale della sanità militare è approvata la direttiva tecnica contenente le procedure applicative e la data di introduzione della nuova schedula.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Roma, 19 febbraio 1997

Il Ministro: ANDREATTA

ALLEGATO

NUOVA SCHEDULA DELLE VACCINAZIONI PER IL PERSONALE MILITARE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA.

Allo scopo di prevenire l'insorgenza di malattie infettive, il personale militare dell'Amministrazione della difesa è sottoposto alle vaccinazioni che vengono di seguito riportate.

Per gli effetti delle presenti disposizioni, si intende per «personale in ferma volontaria» tutto il personale militare diverso da quello che presta servizio obbligatorio di leva.

La schedula vaccinale è applicata secondo le direttive tecniche impartite dalla Direzione generale della sanità militare, tenendo conto del pregresso stato vaccinale dei soggetti opportunamente documentato da valida certificazione.

In materia di vaccinazione antiepatite B, per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità del 4 ottobre 1991, art. 1, lettera *o)*, e art. 3.

In materia di vaccinazione antitubercolare restano ferme le norme di cui alla legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e successivo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 477.

1. *Modulo* A - *Vaccinazioni per tutti i militari (sia di leva che in ferma volontaria), da eseguirsi all'atto dell'incorporamento:*

vaccinazione antitetanica/antidifterica;

vaccinazione antitifoidea;

vaccinazione antimeningococcica;

vaccinazione anti-morbillo/rosolia/parotite.

Nota 1: Per i militari già sottoposti nella vita civile a vaccinazione anti epatite B ai sensi della legge del 27 maggio 1991, n. 165 (obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B in Italia) è praticato richiamo con una dose.

Nota 2: Nell'ambito delle misure di prevenzione per la tubercolosi, si effettua all'incorporamento la cutireazione tubercolinica.

2. *Modulo* B - *Vaccinazioni per il personale in ferma volontaria, da eseguirsi in aggiunta al modulo* A:

vaccinazione antiepatite A;

vaccinazione antiepatite B.

3. *Modulo* C - *Ciclo aggiuntivo di vaccinazioni per impiego all'estero.*

Sono praticate le vaccinazioni determinate dall'autorità sanitaria militare in relazione alle particolari situazioni epidemiologiche dei Paesi in cui si svolge la missione. Precipua attenzione deve essere posta affinché il personale possieda una valida copertura immunitaria contro l'epatite A, l'epatite B, la poliomielite, la meningite meningococcica e il tifo addominale. A tal fine sono praticati, in base al pregresso stato vaccinale dei soggetti, gli opportuni richiami ovvero cicli vaccinali. Vengono altresì prescritte le misure di chemioprofilassi eventualmente necessarie. Per esigenze di prontezza operativa, gli stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza possono individuare reparti o categorie di personale militare che, in ragione della loro particolare configurazione, devono essere predisposti anche dal punto di vista sanitario per impiego all'estero. Il predetto personale militare viene pertanto sottoposto alle ulteriori vaccinazioni di seguito specificate:

vaccinazione contro la febbre gialla;

vaccinazione contro la poliomielite (richiamo, se non praticato precedentemente, o ciclo vaccinale per i soggetti mai vaccinati).

Qualora si tratti di militari di leva, essi vengono altresì sottoposti alla vaccinazione antiepatite A ed antiepatite B.

97A3102

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.O.G. - Cooperativa occupazione giovanile» a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, protocollo n. 96 (4.2.97) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «C.O.G. - Cooperativa occupazione giovanile» a r.l. con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Leonardo Giuliani in data 26 settembre 1977, repertorio n. 5019, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3809; B.U.S.C. posizione n. 1926/159295, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 19 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3119

DECRETO 19 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Futura» a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 59/92;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della Cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Futura» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 5 febbraio 1981, repertorio n. 2828, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5029; B.U.S.C. posizione n. 2417/181341, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 19 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3120

DECRETO 19 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Trame» a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, protocollo n. 93 (4.2.97) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Trame» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Silvio Nobile in data 23 marzo 1972, repertorio n. 257742, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2665; B.U.S.C. posizione n. 1207/118412, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 19 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3121

DECRETO 19 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Artigiana di garanzia della comunità montana comprensorio interno del Gargano» a r.l., in Apricena.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, protocollo n. 92 (4.2.97) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Artigiana di garanzia della comunità montana comprensorio interno del Gargano» a r.l., con sede nel comune di Apricena, costituita per rogito notaio Nicola Signore in data 29 dicembre 1973, repertorio n. 57892, tribunale di Lucera, registro imprese n. 647; B.U.S.C. posizione n. 1449/131931, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 19 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3122

DECRETO 19 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Il Flauto magico» a r.l., in Lucera.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, protocollo n. 120 (4.2.97) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Il Flauto magico» a r.l., con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Francesco di Bitonto in data 19 febbraio 1979, repertorio n. 18785, tribunale di Lucera, registro imprese n. 859; B.U.S.C. posizione n. 2060/167660, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 19 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3123

DECRETO 20 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Matinum» a r.l., in Mattinata.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, protocollo n. 95 (4.2.97) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Matinum» a r.l., con sede nel comune di Mattinata, costituita per rogito notaio Claudio Ferrigno in data 8 dicembre 1980, repertorio n. 7124, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4970; B.U.S.C. posizione n. 2390/180777, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 20 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3124

DECRETO 20 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Tele In» a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, protocollo n. 125 (4.2.97) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Tele In» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Antonio Pepe in data 16 luglio 1981, repertorio n. 2337, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5360; B.U.S.C. posizione n. 2573/187200, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 20 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3125

DECRETO 20 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuovi servizi» a r.l., in S. Ferdinando di Puglia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, protocollo n. 106 (4.2.97) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Nuovi servizi» a r.l., con sede nel comune di S. Ferdinando di Puglia, costituita per rogito notaio Labianca Marcello in data 11 gennaio 1983, repertorio n. 1251, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5906; B.U.S.C. posizione n. 2758/195716, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 20 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3126

DECRETO 20 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Città di S. Marco in Lamis» a r.l., in S. Marco in Lamis.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, protocollo n. 105 (4.2.97) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Città di San Marco in Lamis» a r.l., con sede nel comune di S. Marco in Lamis, costituita per rogito notaio Luciano Mattia Follieri in data 16 settembre 1983, repertorio n. 4307, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6178; B.U.S.C. posizione n. 2866/200698, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 20 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3127

DECRETO 20 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Agridea» a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, protocollo n. 111 (4.2.97) dell'11 dicembre 1996, della commissione centrale per le cooperative - art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Agridea» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 11 novembre 1983, repertorio n. 127899, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6244; B.U.S.C. posizione n. 2880/201445, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 20 marzo 1997

Il direttore reggente: PALAZZO

97A3128

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 aprile 1997.

Disposizioni in materia di colorazione del gasolio per riscaldamento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, con il quale è stata recepita la direttiva 93/12/CEE relativa al tenore dello zolfo in taluni combustibili liquidi;

Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato che prevede il divieto di immissione sul mercato di gasolio con contenuto di zolfo superiore a 0,2% in peso, nonché il divieto, a decorrere dal 1° ottobre 1996, di immissione sul mercato di gasolio per autotrazione con contenuto di zolfo superiore a 0,05% in peso;

Viste le richieste avanzate da alcune associazioni di categoria del settore petrolifero con le quali viene proposta, al fine di differenziare il gasolio per autotrazione da quello per riscaldamento, una colorazione del prodotto destinato al riscaldamento;

Considerato che la colorazione consentirà di differenziare visivamente i due prodotti, senza alcuna implicazione di carattere fiscale e senza alterare le caratteristiche merceologiche dei prodotti stessi;

Valutata l'opportunità di accogliere la proposta in parola, viste le ragioni commerciali che la giustificano ed i vantaggi conseguibili in termini di tutela dei consumatori e prevenzione delle frodi;

Ritenuto opportuno far ricorso per la colorazione a prodotti già utilizzati in periodi precedenti per la marcatura del gasolio, di cui siano quindi già note le caratteristiche tecniche, assicurando inoltre la massima flessibilità operativa nelle fasi della distribuzione commerciale del prodotto;

Visti in merito i pareri favorevoli espressi dai Ministeri delle finanze, dell'ambiente e della sanità, e le prescrizioni dettate da ciascuna amministrazione, per gli aspetti di competenza;

Definita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 83/189/CEE e dalla legge n. 317/1986 nel settore delle norme tecniche e recepite le osservazioni avanzate al riguardo dalla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal ventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al gasolio per uso riscaldamento, con tenore di zolfo uguale o inferiore allo 0,2% ma superiore allo 0,05% in peso, dovrà essere aggiunto, prima dell'immissione in consumo, un colorante rosso avente le seguenti caratteristiche:

colorante liquido della classe azoica (mono-azo) in solvente xilolico;

classificato nel Colour Index - Edizione III, come SOLVENT RED 161;

$E^{1\%}_{1cm}$ a 495 nm = 400 ± 5%.

La concentrazione del colorante dovrà essere contenuta in un intervallo tra 2 e 4 grammi per quintale.

Le analisi sulla composizione del colorante saranno eseguite dal laboratorio chimico delle dogane.

Art. 2.

Le operazioni di colorazione del gasolio potranno essere effettuate all'interno dei depositi fiscali di produzione o di stoccaggio. La colorazione può essere effettuata anche nei depositi liberi collegati via oleodotto ai suddetti depositi fiscali, con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite d'intesa con gli uffici tecnici di finanza territorialmente competenti.

Art. 3.

Le società utilizzatrici del colorante, su indicazioni dell'Istituto superiore di sanità, dovranno provvedere ad avviare una funzione di studio, che permetta di conoscere e valutare le eventuali proprietà tossicologiche del colorante, nelle modalità di impiego consentite.

Art. 4.

L'istallazione delle apparecchiature necessarie alle operazioni di colorazione rientra tra le «opere non seggette ad autorizzazione», con obbligo di comunicazione, di cui al punto 1 - Allegato *B* del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 luglio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1997

Il Ministro: BERSANI

97A3080

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 aprile 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 7 aprile 1997 recante l'emissione della quinta e sesta tranche dei CTZ a ventiquattro mesi, con decorrenza 14 marzo 1997 e scadenza 15 marzo 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 178752 del 7 aprile 1997, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* con il quale è stata disposta l'emissione della quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24 mesi) con decorrenza 14 marzo 1997 e scadenza 15 marzo 1999;

Visto, in particolare, l'art. 3 del suddetto decreto, che stabilisce le procedure da adottarsi per lo svolgimento del collocamento supplementare;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica di un errore materiale occorso nella redazione del quarto comma dell'art. 3 del decreto medesimo;

Decreta:

Il quarto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

«L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ (CTZ-24), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammissi a partecipare al collocamento supplementare».

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A3101

DECRETO 22 aprile 1997.

Attuazione dell'art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante atto di fidejussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994»;

Visto, in particolare, l'art. 56, comma 2, che prevede l'adozione di apposito schema di garanzia fidejussoria da approvare con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, coordinato con la legge di conversione 18 febbraio 1997, n. 24;

Ritenuta l'opportunità di modificare lo schema di garanzia fidejussoria, approvato con proprio decreto in data 20 novembre 1996 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1996 — al fine di meglio specificare la durata della garanzia e le modalità di rimborso delle somme garantite;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'unito schema relativo alla costituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'erogazione di anticipi a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 2.

La predetta garanzia, a favore delle amministrazioni pubbliche che richiedono al Fondo di rotazione l'erogazione degli anticipi, può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il presente decreto, che sostituisce il precedente in data 20 novembre 1996 citato in premessa, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1997

Il Ministro: CIAMPI

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA

Premesso che:

la Commissione europea ha emanato la decisione n. .... del .... con la quale ha approvato il ....*(a)*, che comporta un finanziamento a carico dei fondi strutturali pari a ECU ...., a fronte del quale è previsto un finanziamento di ECU .... a carico dello Stato membro;

il/la .... *(b)*, a seguito della predetta decisione, ha concesso, con decreto n. .... del ...., al/alla .... *(c)* un contributo nazionale di lire .... a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, a valere sulle assegnazioni della delibera CIPE del ...., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. .... del .... ;

a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, al/alla .... *(c)* possono essere concessi anticipi prima del pagamento del saldo finale, di cui il .... *(d)* pari al .... per cento dell'importo del contributo nazionale concesso a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

il/la .... *(c)* è tenuta, ai sensi dell'art. 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, a presentare a favore del/della .... *(b)* garanzia fidejussoria per il buon fine dell'utilizzo delle somme erogate a titolo di anticipo;

con decreto del Ministro del tesoro in data .... pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. .... del ...., è stato approvato lo schema di garanzia fidejussoria previsto dal citato art. 56, comma 2, della legge n. 52/1996 e che il presente atto è redatto in conformità al predetto schema;

l'importo da garantire è di lire .... (diconsi lire ....) corrispondente al .... *(d)* anticipo del .... per cento del contributo nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987, come sopra specificato e salvo quanto più avanti precisato.

Tutto ciò premesso

Il/la sottoscritta .... *(e)*, con sede legale in ...., iscritta nel Registro delle imprese di .... al n. ...., che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità .... *(f)*, a mezzo dei sottoscritti signori:

.... nato a .... il ....

.... nato a .... il ....

nella loro rispettiva qualità di dichiara di .... costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della .... *(c)*, in seguito indicato/a .... *(g)* ed a favore del/della .... *(b)*, che di seguito verrà indicato per brevità Amministrazione, fino alla concorrenza di lire .... (diconsi lire ....), oltre a quanto più avanti specificato.

La .... *(f)* sottoscritta, rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare con le procedure di cui al successivo punto 3 all'Amministrazione l'importo garantito con il presente atto, qualora il/la .... *(g)*, non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire formulato dall'Amministrazione medesima, a fronte del non corretto utilizzo delle somme anticipate. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo;

2) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Amministrazione, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della .... *(f)* stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal/dalla .... *(g)* o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il/la .... *(g)* sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione;

3) accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall'Amministrazione, venga specificato il numero del conto corrente, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato al «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti nazionali», sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;

4) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia fino alla data del ...., salvo gli svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione medesima, attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione del contributo;

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il/la .... *(g)* e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile;

6) conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata dall'Amministrazione, qualora nel termine di quindici giorni dalla data di consegna, non venga comunicato alla .... *(f)* che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida.

(a) Forma d'intervento comunitario (programma operativo, regime di aiuti nazionale, sovvenzione globale, iniziativa comunitaria, etc).

(b) Amministrazione che concede il contributo e richiede al Fondo di rotazione l'erogazione dell'anticipo.

(c) Soggetto beneficiario del contributo.

(d) Primo o secondo anticipo.

(e) Soggetto che presta la garanzia.

(f) Banca, società di assicurazione, società finanziaria.

(g) Denominazione abbreviata del beneficiario del contributo.

97A3160

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto in particolare l'art. 11-*ter* della citata legge n. 677/1996 che modificando in parte l'art. 2, comma 6, della legge n. 493/93 assegna ai comuni la possibilità di dar corso ad appalti per opere di «urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche, salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE»;

Vista la nota 12 marzo 1997, prot. DV/405, dalla quale si evidenzia che in attuazione del predetto disposto normativo sono state estrapolate, sulla base delle tipologie di intervento ad oggi presentate dai comuni, quelle opere che per loro intrinseca caratteristica non possono essere considerate «urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi» e cioè le opere cimiteriali e annesse chiese e cappelle, completamento immobili da destinare a sede comunale, edifici da adibire a caserma dei carabinieri, edifici adibiti a sedi di tribunali ed autostazioni;

Considerato che a seguito della predetta individuazione il CIPE dovrà esprimere il proprio parere in merito all'appalto di quelle opere non ritenute definibili come «urbanizzazioni essenziali»;

Vista la predetta nota 12 marzo 1997, prot. DV/405, con la quale in attuazione di quanto sopra il Comitato, costituito ai sensi del comma 6, dell'art. 2 della legge n. 493/1993, ha trasmesso un ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole o negativo;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Prende atto

dell'intervenuta modifica legislativa in materia di appalto di opere pubbliche da realizzarsi, da parte dei comuni, con fondi provenienti dalle leggi n. 219/1981 e n. 32/1992 a seguito della quale le opere definibili quali «urbanizzazioni essenziali e strettamente funzionali agli insedimenti abitativi e per le strutture scolastiche» non sono più soggette al preventivo parere del CIPE ed alla successiva autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, nonché della conseguente individuazione delle tipologie di opere che per la loro intrinseca caratterizzazione non possono essere definite quali «urbanizzazioni essenziali» e per le quali permane l'esigenza dell'autorizzazione all'appalto.

Esprime il seguente parere:

1. I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990, per gli interventi e gli importi indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate.

Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno, inoltre, al Ministro del bilancio e della programmazione economica la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente interessato dovrà darne motivata comunicazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa.

2. Il comune di cui all'allegato 2 non è autorizzato ad utilizzare i fondi di cui trattasi per l'intervento, e relativo importo, in esso indicato.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

ALLEGATO 1

INTERVENTI CON PARERE FAVOREVOLE

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Potenza

Balvano:

1) cappella altare ed opere cimiteriali: importo L. 221.700.000 + 23.600.000 IVA - nel suindicato ridotto importo di lire 245.300.000 a seguito della riduzione apportata alle spese tecniche ed alla conseguenziale rideterminazione dell'IVA.

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Benevento

San Salvatore Telesino:

1) ristrutturazione ed adeguamento cimitero: importo L. 438.301.000 + 47.699.000 IVA - con la prescrizione che la differenza di L. 3.910.000 dovuta alla non corretta imputazione di IVA venga coperta con la riduzione delle spese tecniche;

2) restauro e ristrutturazione dell'Abbazia del Salvatore: importo L. 360.036.000 + 39.964.000 IVA;

3) ripristino strutturale e funzionale dell'edificio comunale sito in largo Plebiscito: importo L. 361.656.000 + 38.344.000 IVA.

Provincia di Salerno

Polla:

1) ricostruzione cappella cimitero e viali di accesso: importo L. 150.000.000 + 15.600.000 IVA - con la prescrizione che il maggiore onere di L. 15.600.000 dovuto all'omessa quantificazione dell'IVA sarà a carico del ribasso d'asta o del bilancio comunale.

COMUNI DANNEGGIATI

Provincia di Salerno

Laurino:

1) completamento adeguamento antisismico e funzionale dello stabile adibito a caserma dei carabinieri: importo L. 190.100.00 + 20.500.000 IVA.

ALLEGATO 2

INTERVENTI CON PARERE NEGATIVO

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Salerno

Contursi Terme:

1) completamento riattazione immobile adiacente chiesa del Carmine per l'importo di L. 250.000.000 - dalla documentazione tecnico-amministrativa pervenuta non si evincono il danno subito, i lavori effettuati con il primo lotto e, soprattutto, la destinazione d'uso dell'immobile sia precedente al sisma che futura.

97A3105

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 13 marzo 1997, n. 1.

Accordo internazionale del cacao. Restituzione agli aventi diritto dei levies, a seguito della vendita di cacao da parte del Buffer Stock.

L'accordo internazionale del cacao, stipulato nel 1993, non prevede più lo strumento della scorta regolatrice, previsto dai precedenti accordi, e pertanto, l'ICCO (Organizzazione internazionale del cacao), così come prevede detto accordo ed a seguito delle intese tra i Paesi membri, sta procedendo alla liquidazione delle scorte di cacao esistenti.

La costituzione di tali scorte era stata finanziata attraverso un sistema di prelievi (levies) all'importazione, pagati dagli operatori e canalizzati all'ICCO attraverso l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), incaricato, per tali adempimenti, da questo Ministero, con circolare protocollo n. 512259 del 20 ottobre 1981.

I proventi delle vendite delle scorte, scaglionati nell'arco di quattro anni, sono restituiti agli Stati membri.

Per l'Italia, l'ammontare complessivo della restituzione dei levies è di dollari USA 2,15 milioni circa, di cui la prima tranche di 737.990,47 dollari USA, la seconda tranche di 383.737,27 dollari USA e la terza tranche di 393.909,39 dollari USA sono già disponibili.

La restituzione degli importi citati all'Italia, avverrà tramite l'Istituto nazionale per il commercio estero di Roma, il quale provvederà a ridistribuirli ai soggetti interessati, che avevano, a suo tempo, contribuito al finanziamento delle scorte, giusto accordi convenuti con le altre amministrazioni interessate.

Gli operatori che hanno effettuato versamenti al predetto Istituto o presso altri Paesi comunitari importatori, per importazioni, con destinazione Italia, di cacao originario dai Paesi non membri, nel decennio 1981-1990, dovranno, al fine, della restituzione delle somme spettanti, presentare all'ICE la seguente documentazione:

entro sessanta giorni, a decorrere dal giorno seguente la pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale,* unica domanda, valida anche per le assegnazioni successive, indirizzata all'Istituto nazionale per il commercio estero - Ufficio inf. tecniche - Via Listz, 21 (Roma) 00144;

detta domanda, redatta secondo lo schema allegato, deve contenere il nominativo o ragione sociale dei richiedenti, con indicazione della sede, partita IVA, ed attività espletata all'epoca dei versamenti effettuati per i pagamenti dei levies, firma e data;

la domanda dovrà contenere una distinta riepilogativa dei documenti ICC4 e/o documenti probanti l'avvenuta importazione (bollette A46 e/o A50), al fine di comprovare l'avvenuto pagamento dei diritti per l'importazione di cacao dai Paesi non membri dell'accordo internazionale.

La citata distinta dovrà riportare i quantitativi importati e gli anni di riferimento delle importazioni stesse.

I suddetti documenti, indicati nelle citate distinte, potranno essere successivamente richiesti al fine di verificare la obiettiva corrispondenza con le distinte presentate.

I soggetti, con sede nei comuni alluvionati nel novembre 1994 (decreto-legge 19 dicembre 1994, convertito in legge n. 35 del 16 febbraio 1995, decreto-legge 24 novembre 1994, convertito in legge n. 22 del 21 gennaio 1995 e decreto-legge n. 364 del 28 agosto 1995, convertito in legge n. 438 del 27 ottobre 1995), potranno, ai sensi delle richiamate disposizioni legislative, presentare, con la domanda, redatta in forma di autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, distinta riepilogativa dei documenti ICC4, e/o dei documenti probanti l'avvenuta importazione (bollette A46 e/o A50).

La ripartizione delle somme accreditate dall'ICCO, sarà effettuata in lire in proporzione a quanto a suo tempo versato e, comunque, fino alla concorrenza massima di quanto corrisposto e come sopra documentato tenendo conto del cambio realizzato all'atto dell'accreditamento da parte dell'ICCO sul conto ICE.

Le somme attribuite ai singoli richiedenti non sono sottoposte ad alcuna ritenuta diretta: peraltro l'importo restituito rappresenterà per i richiedenti una sopravvenienza attiva e, quindi, concorrerà alla determinazione del reddito assoggetabile all'IRPEG e all'ILOR.

Le eventuali somme residue, che non potranno essere assegnate agli importatori italiani, saranno versate nelle entrate erariali, mediante attribuzione, tramite ICE, al Ministero del tesoro.

Ad esaurimento dei citati compiti affidatigli, l'Istituto nazionale per il commercio estero trasmetterà a questo Ministero un dettagliato rapporto sulle singole assegnazioni, sui destinatari e sugli eventuali importi riversati all'erario.

Il direttore generale
per gli accordi commerciali
GERBINO

Registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 1997
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 8

97A3138

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C. n. 151/97 del 26 marzo 1997

Specialità medicinale: «RANESTOL» nella forma e confezioni: 50 compresse da 100 mg e 50 compresse da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Società Parke Davis p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1, codice fiscale 09810140153.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. presso il proprio stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 compresse da 100 mg:

n. A.I.C.: 026604013 (in base 10) 0TCWHF (in base 32);

classe: «C»;

50 compresse da 200 mg:

n. A.I.C.: 026604025 (in base 10) 0TCWHT (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del D. Lgs. n. 539/1992).

Composizione:

compresse da 100 mg: una compressa contiene:

principio attivo: bevantololo cloridrato mg 100;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido pregelatinizzato, idrossipropilmetilcellulosa, calcio stearato, olio vegetale idrogenato, sodio carbossimetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, glicole propilenico, polietilenglicol, titanio biossido, ossido di ferro giallo, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

compresse da 200 mg: una compressa contiene:

principio attivo: bevantololo cloridrato mg 200;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido pregelatinizzato, idrossipropilmetilcellulosa, calcio stearato, olio vegetale idrogenato, sodio carbossimetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, glicole propilenico, polietilenglicol, titanio biossido, ossido di ferro rosso, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, angina pectoris.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 152/97 del 26 marzo 1997

Specialità medicinale: «BETAFORM» nella forma e confezioni: 50 compresse da 100 mg e 50 compresse da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Società Prodotti Formenti r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 43, codice fiscale 04485620159.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono eseguiti dalla società Parke Davis p.a. presso lo stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 compresse da 100 mg:

n. A.I.C.: 029389018 (in base 10) 0W0W6U (in base 32);

classe: «C»;

50 compresse da 200 mg:

n. A.I.C.: 029389020 (in base 10) 0W0W6W (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del D. Lgs. n. 539/1992).

Composizione:

compresse da 100 mg: una compressa contiene:

principio attivo: bevantololo cloridrato mg 100;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido pregelatinizzato, idrossipropilmetilcellulosa, calcio stearato, olio vegetale idrogenato, sodio carbossimetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, glicole propilenico, polietilenglicole 3400, titanio biossido (E 171), ossido di ferro giallo (E 172), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

compresse da 200 mg: una compressa contiene:

principio attivo: bevantololo cloridrato mg 200;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio, amido pregelatinizzato, idrossipropilmetilcellulosa, calcio stearato, olio vegetale idrogenato, sodio carbossimetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, glicole propilenico, polietilenglicole 3400, titanio biossido (E 171), ossido di ferro giallo (E 172), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, angina pectoris.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 157/97 del 28 marzo 1997

Specialità medicinale «NEOTIGASON», nelle forme e confezioni: 30 capsule 10 mg, 20 capsule 25 mg.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Durante n.11, Milano, codice fiscale n. 00747170157.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società Roche Products Ltd, nello stabilimento sito in Welwyn Garden City (Gran Bretagna); le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società F. Hoffmann - La Roche AG, nello stabilimento sito in Kaiseraugust (Svizzera); le operazioni di controllo del prodotto finito sono effettuate dalla società F. Hoffmann - La Roche SA, nello stabilimento sito in Grenzacherstrasse 124, Basilea (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule 10 mg:

n. A.I.C. 027480019 (in base 10) 0U6MYM (in base 32);

classe: «C»;

20 capsule 25 mg:

n. A.I.C. 027480021 (in base 10) 0U6MYP (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni capsula da 10 mg contiene:

principio attivo: acitretina mg 10;

eccipienti: cellulosa microcristallina, maltodestrina, sodio ascorbato, gelatina, titanio biossido, E 172 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula da 25 mg contiene:

principio attivo: acitretina mg 25;

eccipienti: cellulosa microcristallina, maltodestrina, sodio ascorbato, gelatina, titanio biossido, E 172 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: forme gravi di psoriasi, comprese le forme accompagnate da artropatia. Disturbi della cheratinizzazione, quali stati ittiosiformi, cheratodermia palmoplantare, malattia di Darier e lichen planus. Altre dermatosi sensibili alla terapia con «Tigason».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3107

Modificazione alla denominazione della società Pharmaricerche di Alessandra Tonozzi & C. S.a.s., in Milano

Estratto provvedimento di modifica - n. 299/97 del 19 marzo 1997

Società: Pharmaricerche di Manuela De Napoli & C. S.a.s., via Podgora n. 9, Milano;

Oggetto provvedimento di modifica: modifica denominazione sociale.

La società Pharmaricerche di Alessandra Tonozzi & C. S.a.s., ha modificato la propria denominazione sociale in Pharmaricerche di Manuela De Napoli & C. S.a.s., con sede in Milano, via Podgora n. 9.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3106

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F16A «malattie apparato locomotore», disciplina: «ortopedia e traumatologia».

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A3205

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SONDRIO

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, visto l'art. 8, comma 3, della legge n. 580 del 29 dicembre 1993, con determinazione d'urgenza n. 11 in data 11 aprile 1997, che sarà sottoposta a convalida nella prossima riunione di giunta, ha nominato, ai sensi del predetto art. 8, con decorrenza 12 aprile 1997 il segretario generale, dott. Giuseppe Salvatore, conservatore del registro delle imprese, in sostituzione del dott. Mauro Temperelli.

97A3095

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - *Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001.* Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	440.000	
- semestrale	L.	250.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	360.000	
- semestrale	L.	200.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	100.000	
- semestrale	L.	60.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	92.500	
- semestrale	L.	60.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	236.000	
- semestrale	L.	130.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	92.000	
- semestrale	L.	59.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	231.000	
- semestrale	L.	126.000	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari ed ai *fascicoli delle quattro serie speciali:*			
- annuale	L.	950.000	
- semestrale	L.	514.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):			
- annuale	L.	850.000	
- semestrale	L.	450.000	

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 6 0 9 7 *

L. 1.500